



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 168 dell'8 Maggio 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 7 maggio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr. 93 della Società STELLA MARIS SELLIA MARINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 30 Amatori del 19.04.2018 (penalizzazione di un punto in classifica).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

al 45' del 2° tempo, quando mancava al termine della gara solo il tempo di recupero che l'arbitro avrebbe accordato, i calciatori della Stella Maris comunicavano all'arbitro che, essendo stati aggrediti da circa 7/8 sostenitori del Botricello, per protesta abbandonavano il terreno di gioco senza proseguire nella disputa della gara. Sull'episodio l'arbitro riferisce che girandosi dal lato verso cui sono posizionati gli spogliatoi ha notato che alcuni calciatori della Stella Maris ed un gruppetto di sostenitori del Botricello, rientrati abusivamente nel recinto di gioco, erano impegnati in un acceso diverbio, con reciproche spinte. Recatosi di corsa nella zona in cui si svolgeva il diverbio, l'arbitro ha preso atto della decisione dei calciatori della Società Stella Maris di non proseguire nella disputa della gara, per cui, insieme con le due squadre, ha fatto rientro negli spogliatoi.

In base a quanto riportato dall'arbitro non si riscontrano elementi per attribuire ai sostenitori del Botricello la responsabilità per la sospensione della gara, cioè - come correttamente argomenta il giudice di prime cure - "un'aggressione con significativi atti di violenza a danno di calciatori della squadra ospitata".

La società Stella Maris deve, di conseguenza, ritenersi, in base all'art. 53 della N.O.I.F., rinunciataria alla gara. Appare pertanto corretta la decisione di infliggere alla Società Stella Maris la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 -3 e - per quanto attiene all'odierno ricorso - la penalizzazione di un punto in classifica.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr 94 del signor D'AMICO Maurizio (Società Pol. Caraffa)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 61 del 26.04.2018 (squalifica per dieci gare effettive con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. n° 256/A) del 27/01/2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante assistito dal suo legale;

RILEVA

il reclamante è stato sanzionato con dieci giornate di squalifica perché al 21' del primo tempo si è avvicinato all'arbitro con atteggiamenti e gesti aggressivi, ingiuriosi e minacciosi; espulso, mentre abbandonava il terreno di gioco è tornato improvvisamente indietro continuando ad offendere pesantemente il direttore di gara costringendolo ad allontanarsi di corsa per evitare atti di violenza. Al termine del 1° tempo ha atteso l'arbitro che stava rientrando negli spogliatoi, gli ha rivolto altre ingiurie e minacce, impedendogli di chiudere la porta, venendo poi allontanato da alcuni compagni di squadra. Inoltre durante la gara è entrato abusivamente nello spogliatoio dell'arbitro portando via il proprio documento d'identità.

Il D'Amico, pur ammettendo di non avere tenuto un comportamento "esemplare" dopo l'espulsione, nega i fatti per come riportati in rapporto ritenendoli assolutamente infondati.

Ritiene questo collegio che i fatti vadano correttamente qualificati.

Reputa in particolare che il comportamento tenuto dal D'Amico possa essere qualificato come ripetutamente offensivo e minaccioso. Parimenti va affermato - al fine di una corretta valutazione della pena da irrogarsi - che, nel caso di specie, non ricorrano gli estremi della violenza nei confronti dell'arbitro neanche nella forma del tentativo. Puntualizza da ultimo che non può ritenersi provato che il D'Amico si sia introdotto abusivamente nello spogliatoio dell'arbitro al fine di "sottrarre" il proprio documento d'identità.

Per tale ragione la sanzione appare da riformare riducendola a cinque (5) giornate effettive di gara per adeguarla alla effettiva gravità dei fatti contestati.

Ne discende che va annullata l'applicazione delle misure amministrative accessorie previste a carico della società ai sensi dell'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. in quanto non ricorre il requisito della condotta violenta nei confronti dell'Ufficiale di gara nonché della squalifica minima di otto giornate per come deliberato dal Consiglio Federale (C.U. n° 104/A del 17.12.2014 della F.I.G.C.).

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a D'AMICO Maurizio a CINQUE (5) giornate effettive di gara;

annulla l'applicazione delle misure amministrative (104/A FIGC) previste a carico della società ai sensi dell'art. 16 comma 4 bis C.G.S.;

dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO nr. 95 della Società S.S. TORRETTA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 61 del 26.04.2018 (squalifica del calciatore GAGLIARDI Gianfranco per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara S.S. Torretta – U.S. Cerva del 22/04/2018 risulta che al 40' del I tempo, veniva espulso il calciatore Gagliardi Gianfranco (*Torretta*) per avere proferito nei confronti del direttore di gara espressioni offensive ed intimidatorie. Dopo l'espulsione, il calciatore suddetto si avvicinava minacciosamente verso l'arbitro, venendo fermato da alcuni compagni di squadra.

In riferimento a quanto sopra, il giudice di prime cure ha squalificato il calciatore Gagliardi Gianfranco per quattro gare effettive (cfr. C.U. n.61 del 26/04/2018 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).

La reclamante chiede che venga ridotta la sanzione, sostenendo che "a seguito dell'espulsione avvenuta per eccessive proteste", il Gagliardi si sarebbe "recato direttamente fuori dal terreno di gioco senza mai avvicinarsi all'arbitro in modo minaccioso".

Ritiene questo Collegio che i fatti, per come narrati dall'arbitro possono definirsi accertati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del proprio rapporto, nel quale gli accadimenti vengono riportati in modo puntuale ed immune da vizi logici.

L'entità della sanzione irrogata in primo grado appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore Gagliardi Gianfranco.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 96 della Società A.S.D. ROSE CITY

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 161 del 26.04.2018 (squalifica del calciatore MANNEH Alagie per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Atletico Corigliano - A.S.D. Rose City del 22/04/2018 risulta che, al 22' del II tempo, il direttore di gara espelle il calciatore Manneh Alagie (Rose City), per avere sputato in faccia ad un calciatore avversario, attingendolo. Dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, il suddetto calciatore rivolgeva frasi irrispettose all'indirizzo dell'arbitro.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in riferimento ai fatti di cui sopra, ha squalificato il calciatore Manneh Alagie per cinque gare (cfr. C.U. n.161 del 26/04/2018 del Comitato Regionale Calabria).

L'A.S.D. Rose City impugna il provvedimento chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione, effettuando una ricostruzione dei fatti sostanzialmente differente rispetto a quanto riportato nel rapporto arbitrale e negando entrambi gli addebiti contestati al proprio calciatore.

Il rapporto dell'arbitro, fonte di prova privilegiata, riporta i fatti in maniera puntuale ed immune da vizi logici e, pertanto, non può essere messo in dubbio quanto ascritto al calciatore Manneh Alagie.

I profili di disvalore morale e sociale che connotano il gesto dello sputo compiuto dal calciatore in questione ed il comportamento irrispettoso tenuto dallo stesso nei confronti dell'arbitro, inducono a ritenere la sanzione irrogatagli in primo grado congrua ed adeguata.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi